



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Public.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

L'anno Duemilaventitre addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

GARBARINI MAURIZIO

SCALA ROMINA

OTTONELLO LUCA

BULDRINI ENRICA

GAMBETTA ROBERTO

ERRIU DAVIDE

POGGI SIMONA

BRIZZO SARA

SPRIO CALOGERO

ROSSI CARLO

D'ANGELO CHIARA

BERTA ANDREA

BACCINO MARINO

PROTO LUCA

BUZIO ROBERTO

CORONA PIETRO

SCARONE STEFANIA

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott. SIRITO Michele. Sono assenti giustificate: SCALA Romina, BULDRINI Enrica. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

L'Assessore Brizzo Sara illustra la pratica in oggetto.

Il resoconto di quanto sopra è riportato integralmente nella registrazione audio ai sensi dell'art. 59, comma 4, del regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce, tra l'altro all'organo consiliare:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21.7.2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

ATTESO che il Comune di Albisola Superiore, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 3.8.2017, ha effettuato la ricognizione straordinaria di cui al punto precedente ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATI i propri precedenti atti di ricognizione periodica delle società partecipate approvati con deliberazioni:

- n. 73 del 17.12.2018,
- n. 46 del 16.12.2019,
- n. 52 del 23.11.2020,
- n. 55 del 21.12.2021,
- n. 58 del 28.12.2023,

con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione annuale ordinaria delle partecipazioni possedute rispettivamente al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, provvedendo alla trasmissione dei suddetti provvedimenti secondo le modalità di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Albisola Superiore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 30 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022 in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che dispone:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

RAVVISATA la necessità di procedere, entro il 31.12.2023, alla ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Albisola Superiore alla data del 31.12.2022;

RAVVISATA altresì la necessità di procedere, entro il 31.12.2023, alla verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dal D.Lgs. n. 201/2022;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Albisola Superiore detiene partecipazioni nelle seguenti società:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

ALBISOLA SERVIZI S.R.L. (diretta) - TPL LINEA S.R.L. (diretta) - CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. (diretta) – IRE SPA (diretta) – ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA (indiretta per il tramite del Consorzio Depurazione) - per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune senza interventi di razionalizzazione;

- le società e gli enti partecipati posseduti direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con tutte le notizie e le informazioni utili alla ricognizione, sono riportate nell'allegato A) "Relazione tecnica" e nell'allegato B) "Schede di rilevazione contenenti i dati al 31.12.2022" allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRECISATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.8.2022 è stato disposto di acquisire n. 1.000 azioni della società SAT S.P.A. con sede in Vado Ligure, quale gestore unico dell'ATO provinciale, per l'affidamento in house providing da parte della Provincia di Savona del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- l'acquisizione è stata formalizzata con atto a firma Notaio Firpo Rep. n. 77430 Racc. n. 47104 del 1.8.2023;

DATO ATTO che:

- l'attività di gestione integrata dei rifiuti, già in capo ad Albisola Servizi Srl, a partire dal 1.12.2023 è stata affidata a SAT S.p.A., in qualità gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito provinciale, come da cronoprogramma inviato dalla Provincia di Savona con nota acquisita al prot. 11593 del 28.6.2023;
- SAT Spa sarà oggetto di ricognizione nel prossimo provvedimento relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2023;

CONSIDERATO che la pratica in oggetto è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 27.12.2023;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a) del TUEL del 28.12.2023;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Baccino Marino, Proto Luca, Buzio Roberto, Corona Pietro, Scarone Stefania) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione annuale ordinaria delle società in cui il Comune di Albisola Superiore detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31.12.2022 come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017, n. 100 e analiticamente dettagliata nella Relazione tecnica e nelle "Schede di rilevazione contenenti i dati al 31.12.2022" delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2022, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento rispettivamente sub lettera "A" e sub lettera "B";
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si stabilisce di mantenere le partecipazioni detenute dal Comune di Albisola Superiore al 31.12.2022 senza interventi di razionalizzazione;
5. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale del Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
7. DI INVIARE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune elencate nell'allegato B;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
9. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del - T.U.S.P.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 60/2023

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Maurizio Garbarini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott. Sirito Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Città di **Albisola Superiore**
Provincia di Savona

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Schede di rilevazione contenenti i dati al 31.12.2022

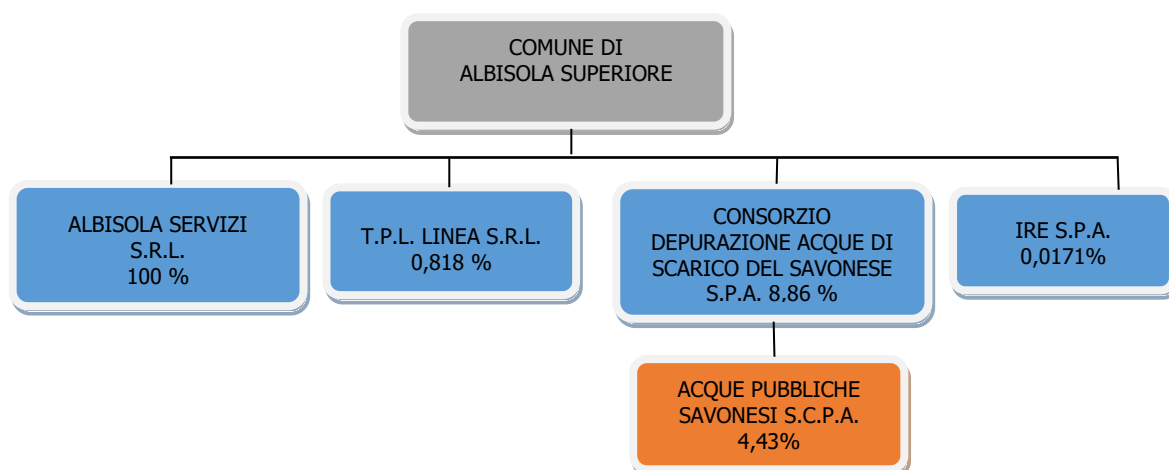
INDICE:

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE**
- 3. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI**

1. INTRODUZIONE

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Albisola Superiore (rilevazione al 31.12.2022).

Il Comune di Albisola Superiore detiene n. 4 partecipazioni societarie dirette e n. 1 partecipazione indiretta, i cui dati, al 31.12.2022, vengono riportati nelle tabelle sottostanti.



In data 1.8.2023, con atto a firma Notaio Firpo Rep. n. 77430 Racc. n. 4710, il Comune ha acquisito n. 1.000 azioni della società SAT S.P.A. con sede in Vado Ligure, quale gestore unico dell'ATO provinciale, per l'affidamento in house providing da parte della Provincia di Savona del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'acquisto della suddetta partecipazione in SAT Spa sarà oggetto di ricognizione nel prossimo provvedimento di revisione periodica (rilevazione al 31.12.2023).

2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

PARTECIPAZIONE DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALBISOLA SERVIZI S.R.L.	01553090091	100%	MANTENIMENTO	-
TPL LINEA S.R.L.	01556040093	0,818%	MANTENIMENTO	-
CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	01199390095	8,86%	MANTENIMENTO	-
IRE S.P.A.	02264880994	0,0171%	MANTENIMENTO	-

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una "tramite"

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.	01783570094	4,43%.	MANTENIMENTO	partecipata tramite il Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese Spa che ne possiede il 50%

3. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01553090091
Denominazione	ALBISOLA SERVIZI S.R.L.
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata con socio unico
Stato della società	ATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	SAVONA
Comune	ALBISOLA SUPERIORE

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	38.11 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio
Attività 3	63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	SI
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	31
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.344

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	
Risultato d'esercizio	77.659	54.203	100.706	18.247	3.137

ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.678.896	2.717.095	2.601.086
A5) Altri Ricavi e Proventi	48.613	16	13.802
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi; Spazzamento e lavaggio strade; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di quelli nella sua disponibilità, anche parziale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità; Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze ed aree pubbliche, compresi ponti, passerelle, arenili ed ogni altra area adibita al libero passaggio; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e del verde urbano; Gestione cimiteri e spazi ad essi relativi; Gestione del servizio di pubbliche affissioni; Pulizia, manutenzione e gestione di spiagge libere e attrezzate; Supporto all'Ente nella gestione del progetto SAI; Servizi di ausilio al traffico
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01556040093
Denominazione	TPL LINEA S.R.L.
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Stato della società	ATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	SAVONA
Comune	SAVONA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	Trasporto terrestre passeggeri in aree urbane e sub urbane (H.49.31)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	417
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	48.839
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.240

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	-1.450.894	41.530	905.222	816.686	531.304

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.340.841	21.550.481	19.304.683
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.960.465	5.980.983	6.232.100
di cui Contributi in conto esercizio	3.042.448	3.700.159	4.702.605

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota	0,818%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Nessuno
--------------------------	---------

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	servizio di interesse generale art. 4) c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	92040230093
Denominazione	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società Per Azioni
Stato della società	ATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	SAVONA
Comune	SAVONA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (37.00.00)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	SI
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	75
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	29.799
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25.912

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	556.628	-4.943.568	-1.170.654	99.609	-1.242.450

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.692.530	14.040.084	13.606.671
A5) Altri Ricavi e Proventi	870.350	759.194	923.863
di cui Contributi in conto esercizio	583.916	300.000	400.000

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota	8,86%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO INTERVENTI SENZA

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02264880994
Denominazione	INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.
Anno di costituzione della società	2014
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Stato della società	ATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	GENOVA
Comune	GENOVA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	43
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	67.900
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.100

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	40.358	848	6.044	-86.444	10.343

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.809.555	5.720.651	5.009.113
A5) Altri Ricavi e Proventi	288.477	191.098	352.737
di cui Contributi in conto esercizio	2.444	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	DIRETTA
Quota	0,0171%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Nessuno
--------------------------	---------

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di interesse generale di cui all' art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di Centrale di Committenza per gli interventi di interesse regionale - Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01783570094
Denominazione	ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.
Anno di costituzione della società	2019
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Stato della società	INATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	ITALIA
Provincia	SAVONA
Comune	SAVONA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36.00.00)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	10.378
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	34.275

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	NO
Risultato d'esercizio	-118.612	-150.530	-141.420	-104.095	-

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	374.072	367	2.001
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	INDIRETTA
Quota	4,43%
Codice Fiscale Tramite	92040230093

Denominazione Tramite	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	50%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Nessuno
--------------------------	---------

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Servizi di interesse generale di cui all' art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Città di Albisola Superiore
Provincia di Savona

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022.

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. ANALISI DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	
4. PIANO DI RIASSETTO: AZIONI, MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE.....	
5. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE.

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (nel prosieguo anche solo come Testo unico), il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Il T.U.S.P., come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica. Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 3.8.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. L'esito della ricognizione ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 20 del Testo unico, che disciplina la "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Il comma 2 del richiamato articolo 20, prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sulla base dello stesso articolo 20, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, debba avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'articolo 4 del Testo unico indica le *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*. Innanzi tutto, ***"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"***.

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato *"Oneri di motivazione analitica"* prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

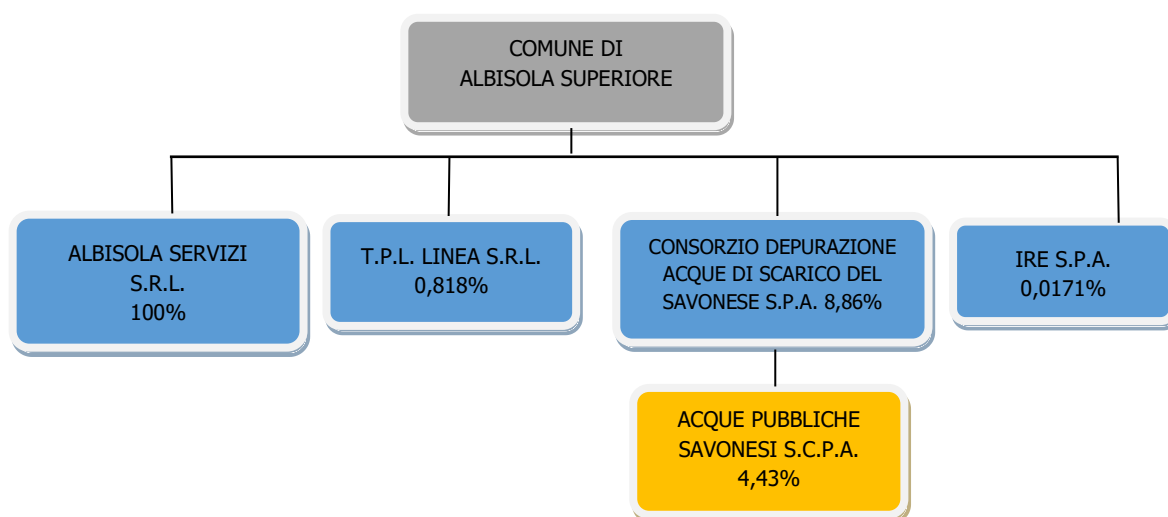
Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento

del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015. La razionalizzazione periodica serve poi a verificare periodicamente lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali interventi di razionalizzazione che si rendano necessari.

Si rileva che, l'unica azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie prevista in sede di revisione straordinaria è stata portata a termine nel corso del 2019. Infatti, dal giugno dell'anno 2019 il Comune di Albisola Superiore non detiene più partecipazioni nella società IPS scpa in quanto, in base alla legge regionale n. 33/2016, giusta deliberazione di C.C. n. 21 del 25.6.2019, le stesse sono state conferite ad IRE spa, società a controllo pubblico.

3. ANALISI DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di Albisola Superiore (al 31.12.2022) detiene le seguenti partecipazioni:



Nel dettaglio le partecipazioni societarie dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ALBISOLA SERVIZI S.R.L.	01553090091	100	Raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi (fino al 30.11.2023); Spazzamento e lavaggio strade; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di quelli nella sua disponibilità, anche parziale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità; Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze ed aree pubbliche, compresi ponti, passerelle, arenili ed ogni altra area adibita al libero passaggio; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e del verde urbano; Gestione cimiteri e spazi ad essi relativi; Gestione del servizio di pubbliche affissioni; Pulizia, manutenzione e gestione di spiagge libere e attrezzate; Supporto all'Ente nella gestione del progetto SIPROIMI; Servizi di ausilio al traffico	Produce servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.). Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c. 1 del TUSP)
TPL LINEA S.R.L.	01556040093	0,818	Trasporto pubblico locale	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.)
CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	01199390095	8,86	Depurazione acque reflue	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.)
IRE S.P.A.	02264880994	0,0171	Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.)

e le partecipazioni societarie indirette:

ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.	01783570094	4,43	Gestione del servizio idrico integrato	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.)
-----------------------------------	-------------	------	--	---

I dati relativi alle Società partecipate sono raccolti nelle Schede di dettaglio allegate sub lett. B) alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione periodica, utilizzando ed aggiornando quelle previste per la revisione straordinaria dalle Linee Guida della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 ed in base alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle schede sopra citate sono presenti tutti i dati necessari per la valutazione delle azioni da intraprendere (risultato di esercizio degli ultimi 5 anni, numero dei dipendenti e degli amministratori, fatturato degli ultimi 3 anni, attività svolta, ecc.).

Di seguito, vengono fornite alcune informazioni per ciascuna Società e descritte le motivazioni che sono alla base delle scelte che si intendono perseguire.

4 PIANO DI RIASSETTO: AZIONI, MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

In sintesi, per quanto esposto, si possono riepilogare le seguenti azioni che si intendono porre in essere, con le relative modalità e tempi di attuazione.

Si rileva che non sono necessarie cessioni di quote, liquidazioni, fusioni o incorporazioni.

RIEPILOGO DELLE AZIONI:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' PRINCIPALE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONI
ALBISOLA SERVIZI S.R.L.	01553090091	100% DIRETTA	Raccolta rifiuti e igiene urbana, manutenzione del patrimonio comunale, gestione del verde urbano, gestione dei cimiteri	MANTENIMENTO senza interventi di razionalizzazione	Le condizioni rilevate non richiedono interventi di razionalizzazione
TPL LINEA S.R.L.	01556040093	0,818% DIRETTA	Servizio di trasporto pubblico locale	MANTENIMENTO senza interventi di razionalizzazione	Le condizioni rilevate non richiedono interventi di razionalizzazione
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	01199390095	8,86% DIRETTA	Depurazione acque reflue	MANTENIMENTO senza interventi di razionalizzazione	Le condizioni rilevate non richiedono interventi di razionalizzazione
IRE S.P.A	02264880994	0,00171% DIRETTA	Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale	MANTENIMENTO senza interventi di razionalizzazione	Le condizioni rilevate non richiedono interventi di razionalizzazione
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.	01783570094	4,43% INDIRETTA	Servizio Idrico Integrato	MANTENIMENTO senza interventi di razionalizzazione	Le condizioni rilevate non richiedono interventi di razionalizzazione

Ricognizione periodica dei servizi pubblici locali

(articolo 30 D.Lgs. 201/2022)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. CENSIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.....
3. RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
4. ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....
 - A - Refezione scolastica
 - B - Assistenza domiciliare
 - C - Trasporto scolastico
 - D - Casa di riposo e ricovero
 - E - Parcheggi
 - F - Illuminazione pubblica
 - G - Servizi cimiteriali
 - H - Manutenzione del verde pubblico
 - I - Gestione spiagge stabilimenti balneari
 - J - Illuminazione votiva
5. ANALISI SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI AFFIDATI IN HOUSE
- E - Parcheggi
 - F - Illuminazione pubblica
 - G - Servizi cimiteriali
 - H - Manutenzione del verde pubblico
 - I - Gestione spiagge stabilimenti balneari
 - J - Illuminazione votiva

1. INTRODUZIONE

Il quadro normativo relativo alla gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali ha trovato pieno compimento con l'entrata in vigore del D. Lgs. 201/2022 che riordina la disciplina di tali servizi e si affianca al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016).

L'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede la predisposizione, da parte dei comuni e delle loro forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di una relazione annuale contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali erogati dall'ente secondo le diverse forme ammesse dalla norma.

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. (c. 1 art. 30 D. Lgs. 201/2022).

Per quanto riguarda gli affidamenti in house, la ricognizione annua deve dare conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alle società controllate.

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. (c. 2 art. 30 D. Lgs. 201/2022)

La relazione deve essere predisposta ogni anno, contestualmente alla ricognizione delle società partecipate; l'analisi dei servizi in house rappresenta un'appendice di tale ricognizione.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. (c. 2 art. 30 D. Lgs. 201/2022).

2. CENSIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA

La definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dal legislatore è piuttosto ampia. L'ambito degli interventi assicurati dall'ente alla propria collettività potrebbe, dunque, essere molto esteso.

La lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022 dispone che:

1. Ai fini del presente decreto si intende per: [...] c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale

E' opportuno rilevare che non risultano assoggettati all'attività di ricognizione:

- i servizi pubblici locali a rete (es. idrico, rifiuti, trasporti, distribuzione gas) laddove presidiati da un ente territorialmente competente formalmente costituito ed operativo;
- i servizi di cui l'ente mantiene, anche in convenzione con altri enti locali (es. Piani di zona) la responsabilità dell'erogazione finale nei confronti del cittadino/utente; rientrano in tale caso di esclusione tutti gli interventi affidati a soggetti terzi strumentali all'erogazione del servizio finale da parte dell'ente (es. prestazioni specialistiche di assistenza alla persona, servizi di gestione banche dati, ecc.).

Appare ragionevole ricondurre nel perimetro della ricognizione, i servizi di cui l'ente è titolare della scelta della forma di gestione e la cui erogazione è affidata ad un soggetto terzo, cui viene attribuita la responsabilità del soddisfacimento della domanda per cui il medesimo servizio è stato istituito.

La ricognizione dei servizi pubblici locali gestiti dal Comune di Albisola Superiore verte pertanto sui seguenti servizi:

- A - Refezione scolastica
- B - Assistenza domiciliare
- C - Trasporto scolastico
- D - Casa di riposo e ricovero
- E - Parcheggi
- F – Illuminazione pubblica
- G - Servizi cimiteriali
- H - Manutenzione del verde pubblico
- I - Gestione spiagge stabilimenti balneari
- J - Illuminazione votiva

3. RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Una volta individuati i vari servizi erogati dal Comune occorre indicare la forma di gestione prescelta dall'Ente, tra le varie forme di gestione previste:

- Gestione in economia;
- Affidamento a terzi;
- Affidamento in house;
- Affidamento ad azienda speciale;
- Affidamento ad azienda mista;
- Altro.

Esaminata la situazione sulla modalità di gestione nell'anno 2022 dei servizi oggetto di ricognizione, emerge quanto segue:

	Servizio	Modalità di gestione
A	Refezione scolastica	Affidamento a terzi
B	Assistenza domiciliare	Affidamento a terzi
C	Trasporto scolastico	Affidamento a terzi
D	Casa di riposo e ricovero	Affidamento a terzi
E	Parcheggi	Affidamento a terzi
F	Illuminazione pubblica	Affidamento a terzi – Società in house
G	Servizi cimiteriali	Società in house
H	Manutenzione del verde pubblico	Società in house
I	Gestione spiagge stabilimenti balneari	Società in house
J	Illuminazione votiva	Società in house

4. ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Per ciascun servizio erogato dal Comune in prima battuta è stata analizzata la documentazione che regola il rapporto con la società titolare degli stessi nonché gli obiettivi prestazionali (es. contratti di servizio, carta della qualità), al fine di individuare i parametri operativi essenziali al monitoraggio. E' stata poi effettuata una verifica del profilo economico di ogni singolo servizio, in termini di ricadute per l'ente titolare dello stesso nonché di impatto sul soggetto gestore, delineando il livello di economicità e di soddisfazione rispetto alle aspettative dell'ente e dell'utenza.

A - Refezione scolastica

Con determinazione n. DT/120/2022 del 17-03-2022 è stata indetta gara a procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del "Servizio pubblico di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale della Città di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina" per tre anni scolastici (2022/2023,

2023/2024 e 2024/2025), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, oltre ad eventuale proroga di sei mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente, con determinazione n. DT/560/2022 del 15-09-2022, è stato aggiudicato l'appalto alla società Dussmann Service S.r.l. di Milano per una spesa annua di € 70.692 IVA compresa.

Trattandosi di servizio a domanda individuale, con deliberazione della Giunta comunale n. 22/2022, sono state approvate le tariffe dei buoni pasto:

ASILO NIDO - a pasto per alunni residenti	€ 5,00
ASILO NIDO - a pasto per alunni residenti dal 2° figlio frequentante (con l'applicazione della tariffa più bassa al figlio minore)	€ 4,50
ASILO NIDO - a pasto per NON RESIDENTI	€ 5,35
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - a pasto per RESIDENTI	€ 4,41
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - a pasto per alunni residenti dal 2° figlio frequentante (con l'applicazione della tariffa più bassa al figlio minore)	€ 4,02
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - a pasto per NON RESIDENTI	€ 5,29

Il servizio viene erogato presso il plesso scolastico di via alla Massa e fruito dagli alunni della scuola Materna, della scuola Primaria di 1° grado, e della scuola Secondaria di 1° grado per un totale di circa 511 utenti.

Il gestore del servizio incassa direttamente le tariffe dei buoni pasto.

L'erogazione del servizio viene monitorata con sopralluoghi periodici effettuati dal DEC o dal Funzionario presso i locali cucina e refettorio, nonché con il costante raccordo via mail, telefono o in presenza con il referente del gestore soprattutto per l'eventuale verifica di segnalazioni pervenute dagli utenti. E' istituito un Comitato Mensa composto da referenti del Comune, Pediatra ASL 2 Savonese, personale docente e genitori con finalità di programmazione di attività connesse alla ristorazione scolastica e all'educazione alimentare, di collegamento tra gli utenti del Servizio di refezione scolastica e l'Amministrazione comunale, di consulenza per quanto riguarda variazioni del menù scolastico, modalità di erogazione del Servizio, valutazione e monitoraggio sulla qualità del Servizio.

Non sono stati rilevati particolari richiami e rilievi nei confronti del gestore del servizio.

Nel corso del periodo rendicontato, il servizio è stato regolarmente erogato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

B - Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato nell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 che interessa i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Pontinvrea. In parte il servizio viene svolto in economia ed in parte mediante affidamento a terzi. Con determinazione n. DT/235/2022 del 06-05-2022, una parte del Servizio di Assistenza domiciliare è stato affidato al Consorzio Sociale Il Sestante.

Il servizio viene erogato ai soggetti richiedenti che corrispondono mediamente in circa 25 utenti annui. A seconda della situazione economica del richiedente, il servizio può essere erogato gratuitamente oppure dietro versamento di tariffa.

Il costo del servizio è coperto in parte dai proventi relativi alle tariffe previste e in parte da fondi di bilancio.

L'erogazione del servizio viene monitorata attraverso la verifica di report periodici trasmessi dal gestore e/o il confronto all'occorrenza con il referente del gestore e/o il costante raccordo via mail, telefono e confronto in presenza con il referente del gestore e/o la verifica delle segnalazioni formulate dagli utenti.

Non si rilevano particolari richiami e rilievi nei confronti del gestore del servizio.

Nel corso del periodo rendicontato, il servizio è stato regolarmente erogato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

C - Trasporto scolastico

Con determinazione n. DT/771/2022 del 01-12-2022 è stato prorogato sino al 30/06/2023 l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria con le medesime modalità indicate nel capitolato speciale e nel precedente contratto registrato con numero rep.3584 in data 21/01/2019, in considerazione della sostanziale e conveniente offerta economica ed al fine di non interrompere la continuità del servizio in essere che ad oggi, oltre a sostenere l'organizzazione della famiglia, contribuendo a favorire una migliore conciliazione dei tempi casa – famiglia – lavoro, ha sempre soddisfatto gli utenti ed è sempre stato svolto con professionalità, efficienza, in modo corretto e senza contestazioni di rilievo.

Le tariffe approvate per l'anno 2022 sono le seguenti:

-Quota per alunno (pagabile in 2 rate) per trasporto scolastico	€ 205,00
-Tariffa ridotta per più figli fruitori del servizio	€ 185,00

Il servizio viene erogato in favore degli alunni della scuola Materna, della scuola Primaria di 1° grado, e della scuola Secondaria di 1° grado per un totale di circa 79 utenti.

Il soggetto affidatario del servizio incassa direttamente l'entrata dai fruitori. Il Comune rimborsa un costo chilometrico per i due mezzi impegnati.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio viene effettuato nel corso di tutto l'anno scolastico attraverso il costante raccordo via mail, telefono e in presenza con il referente del gestore, sia per quanto riguarda il funzionamento del servizio, sia per la verifica di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti.

Non si rilevano particolari richiami e rilievi nei confronti del gestore del servizio.

Nel corso del periodo rendicontato, il servizio è stato regolarmente erogato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

D - Casa di riposo e ricovero

La residenza protetta "San Nicolò e San Giuseppe" ha lo scopo di garantire interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona anziana e al sostegno della famiglia (DM 308/2001). La struttura è autorizzata ad accogliere n° 49 ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti di ambo i sessi. Persone non autosufficienti non possono essere inserite in struttura, ma di norma è prevista la permanenza di ospiti che, nel corso del tempo, perdano progressivamente autonomia anche fino alla completa non autosufficienza, se compatibile con l'offerta assistenziale della struttura.

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 79 del 31 gennaio 2014, la residenza protetta è stata accreditata dalla Regione Liguria ed è convenzionata con ALISA azienda ligure per la Salute per n° 5 posti letto sui 49 totali e possiede una carta dei servizi.

La struttura accoglie residenti e non residenti con diverso grado di auto sufficienza. Inoltre eroga anche il servizio di mensa per i soggetti che ne facciano richiesta.

Attualmente sono presenti n. 39 ospiti.

Le rette dovute dagli ospiti della residenza protetta, ai sensi dell'art. 12 del regolamento approvato da C.C. n° 41 in data 28/3/2000, successivamente modificato in data 4/6/2007 da C.C. n° 34 sono calcolate:

1. in base alla residenza: hanno diritto al pagamento della retta agevolata per residenti, coloro che risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente alla data di ammissione alla struttura residenziale;
2. in base al grado di autosufficienza/non autosufficienza con riferimento al punteggio AGED totalizzato:
 - fascia con AGED < 10 punti = ospite autosufficiente;
 - fascia con AGED tra 10 e 16 punti = ospite parzialmente autosufficiente
 - fascia con AGED > 16 punti = ospite non autosufficiente

<i>ospiti residenti:</i>	giornaliera	mensile
autosufficienti	€ 44,00	€ 1.340,00
parzialmente autosufficienti	€ 52,00	€ 1.575,00
non autosufficienti	€ 60,00	€ 1.825,00
<i>ospiti non residenti:</i>		
autosufficienti	€ 54,00	€ 1.640,00
parzialmente autosufficienti	€ 59,00	€ 1.785,00
non autosufficienti	€ 68,00	€ 2.055,00

quota socio alberghiera in posto letto convenzionato ASL
(indifferentemente per residenti o meno in Albisola Superiore)

€ 45,18 al giorno

pasto consumato in struttura

€ 5,00 a pasto

Il costo annuo per la gestione della residenza protetta è di € 867.000 annui a fronte di un'entrata derivante dalla riscossione delle rette di circa € 800.000,00.

Negli ultimi due anni si è rilevata una diminuzione nelle richieste di accesso alla struttura, probabilmente dovuta al timore di un ritorno di possibili emergenze sanitarie (come il Covid-19).

L'erogazione del servizio viene monitorata attraverso la verifica di report periodici trasmessi dal gestore e/o il confronto all'occorrenza con il referente del gestore e/o il costante raccordo via mail, telefono e confronto in presenza con il referente del gestore e/o la verifica delle segnalazioni formulate dagli utenti. Vi sono costanti contatti ed accessi alla struttura da parte del personale del servizio.

Non si rilevano particolari richiami e rilievi nei confronti del gestore del servizio.

Nel corso del periodo rendicontato, si sono riscontrate criticità nella regolare conduzione del servizio relative all'onerosità delle prestazioni e si è quindi provveduto ad un'implementazione del monte ore operatori nell'ambito dell'applicazione del quinto d'obbligo previsto contrattualmente. Il servizio è stato comunque regolarmente erogato.

E – Parcheggio

Si rinvia al punto 5.

F - Illuminazione pubblica

Si rinvia al punto 5.

G - Servizi cimiteriali

Si rinvia al punto 5.

H - Manutenzione del verde pubblico

Si rinvia al punto 5.

I - Gestione spiagge stabilimenti balneari

Si rinvia al punto 5.

J - Illuminazione votiva

Si rinvia al punto 5.

5. ANALISI SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI AFFIDATI IN HOUSE

Per i servizi pubblici locali gestiti tramite affidamenti in house providing è stata condotta istruttoria dedicata, funzionale a sostenere la congruità e convenienza del modello gestionale perseguito.

Come previsto dal c. 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022: "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.3.2020 sono state approvate le modalità di svolgimento dei servizi sotto indicati, previsti nell'ambito del contratto di servizio della società Albisola Servizi S.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse – periodo 01.03.2020 – 30.06.2022:

- a) manutenzione del patrimonio comunale;
- b) manutenzione del verde pubblico;
- c) gestione cimitero, dei servizi cimiteriali connessi e dell'illuminazione votiva;
- d) rilascio titoli di sosta, servizio ausiliario del traffico;
- e) servizio di informazione ed accoglienza turistica;
- f) affissioni pubbliche;

In data 29.05.2020 rep. n. 2536/2020 è stato stipulato con la società Albisola Servizi s.r.l. il contratto di servizio per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse – periodo 01.03.2020 – 30.06.2022. Con deliberazione di G.C. n. 127 del 27.06.2022 sono stati definiti gli indirizzi per la proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl, autorizzando il Dirigente Tecnico a prorogare per il periodo 1° luglio/ 31 dicembre 2022 il contratto di servizio già stipulato per il periodo 1° marzo 2020 / 30 giugno 2022; Con deliberazione G.C. n. 140 del 21.7.2022 è stata rettificata la deliberazione di G.C. n. 127 del 27.06.2022 succitata, prendendo atto della "Proposta di budget previsionale e modalità di svolgimento dei servizi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2022" prodotta dall'Amministratore Unico della Albisola Servizi srl in data 24 giugno 2022 e ritenutala rispondente alle aspettative dell'Amministrazione Comunale, Con determina DT/409/2022 del 28.07.2022 i servizi di cui sopra sono stati affidati alla società partecipata Albisola Servizi s.r.l. per il periodo luglio-dicembre 2022.

E – Parcheggi

Il servizio in oggetto riguarda circa 750 posti auto con sosta a pagamento. Sono presenti 15 parchimetri di cui 6 sempre funzionanti e 9 solo nel periodo estivo (giugno-settembre).

La società Albisola Servizi Srl ha presentato proposta organizzativa ed economica, assunta al protocollo al n. 3321 in data 25.02.2022, per garantire nell'immediato la gestione delle aree di sosta a pagamento secondo lo standard di servizio consolidato, riservandosi di procedere nei prossimi mesi alla predisposizione di una proposta che preveda la riorganizzazione complessiva del servizio con, a titolo indicativo:

- la realizzazione, ove funzionale al servizio, di impianti di automazione a barriera centralizzati e controllati in remoto;
- la revisione dell'attività di sorveglianza e controllo delle auto in sosta nelle zone a pagamento;
- la cura della segnaletica orizzontale e verticale;
- la attivazione di eventuali ulteriori servizi connessi alla circolazione stradale (bike-sharing).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28-02-2022 è stato disposto di approvare la relazione, ex art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, per l'affidamento della gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche predisposta dal responsabile della P.O. Settore – LL.PP. e Manutenzioni dell'Ente in data 28.02.2022 autorizzando il Responsabile dell'Area Tecnica agli adempimenti necessari per addivenire all'affidamento del servizio in questione alla partecipata Albisola Servizi s.r.l..

Con determina DT/95/2022 del 10.03.2022 è stato affidato direttamente alla società in house Albisola Servizi s.r.l., avendo accertato la conformità alle disposizioni ex artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche per il periodo 17 marzo 2022 – 17 marzo 2023, alle condizioni di cui alla proposta organizzativa ed economica prodotta dalla società con nota in data 24/02/2022 ed assunta al protocollo al n. 3321 del 25.02.2022, che comporta un costo totale di € 38.100,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 8.382,00 e così per complessivi € 46.482,00 IVA compresa.

L'andamento dell'entrata derivante dai titoli di sosta è variabile di anno in anno e dipende anche dalle condizioni meteorologiche, mediamente si attesta sui 250.000,00 euro annui. Si segnala che nel 2022 è stata accertata la somma di € 317.000,00.

F - Illuminazione pubblica

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 4.12.2015, esecutiva, è stato deciso di procedere all'affidamento all'ENEL SOLE S.r.l. del servizio di gestione dei 350 centri luminosi installati a seguito dei lavori di riqualificazione eseguiti dall'ENEL SOLE in base al contratto rep. n. 3503/2013, con decorrenza dal primo trimestre 2016 e con scadenza 30.09.2022, agli stessi prezzi e condizioni della convenzione CONSIP - Servizio Luce 2 – Lotto 1, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per la gestione dei suddetti centri luminosi nel 2022 è stata impegnata la somma di € 283.878,00 (tenuto anche conto dell'aumento delle tariffe energia elettrica). Il servizio è stato gestito da Enel Sole fino al 30.09.2022 (271.678 euro gennaio - settembre).

A fronte delle segnalazioni pervenute dagli utenti non sempre sono stati riscontrati interventi tempestivi da parte di Enel Sole.

Nonostante le richieste ed i solleciti del Comune si sono verificati in più occasioni ritardi nel ripristino dei guasti.

Nei confronti del gestore del servizio sono stati formulati, tramite e-mail (circa n. 18) solleciti per l'esecuzione di interventi segnalati, con specifico richiamo (rilievo) in relazione al mancato rispetto dell'obbligo contrattuale relativo all'effettuazione degli interventi entro 5 giorni dalla segnalazione.

Alla scadenza del contratto sopra citato non si è ritenuto pertanto di riaffidare il servizio tramite convenzione CONSIP bensì di procedere all'affidamento in house alla società Albisola Servizi a partire dal 1.10.2022 (12.200 euro ottobre - dicembre) con l'obiettivo di ottenere interventi più rapidi in grado di soddisfare l'utente.

G - Servizi cimiteriali

Il Servizi cimiteriali sono stati affidati alla società Albisola Servizi Srl e vengono erogati presso i due cimiteri comunali Cimitero della Pace e Cimitero presso la Frazione di Ellera.

La gestione comprende sia la manutenzione delle aree cimiteriali sia i servizi di esumazione periodica.

In particolare:

n. interventi di manutenzione ordinaria	15	15	15	Pulizia e sfalcio erba effettuati su base mensile; durante la stagione estiva su base quindicinale
n. interventi di manutenzione straordinaria	0	0	0	
N. interventi di inumazione e tumulazione	94	78	96	Interventi cumulativi dei 2 cimiteri
N. interventi di esumazione ed stumulazione	73	71	62	Interventi cumulativi dei 2 cimiteri

La spesa annua 2022 è stata di € 58.560,00

H - Manutenzione del verde pubblico

La manutenzione del verde pubblico è stata affidata alla società Albisola Servizi già da anni ed è ricompresa nel contratto di manutenzione del patrimonio. Essendo un unico contratto è difficile ripartire i costi del servizio tra una commessa e l'altra in quanto il personale viene adibito a entrambe le manutenzioni a seconda delle necessità/emergenze/richieste.

I - Gestione spiagge stabilimenti balneari

Benchè il Comune alla fine del 2019 avesse avviato le procedure di gara, al momento dell'aggiudicazione, in piena pandemia, l'operatore economico risultato aggiudicatario ha rinunciato. Pertanto, nel 2020, in via sperimentale e d'urgenza, il Comune ha affidato ad Albisola Servizi Srl la gestione della spiaggia libera attrezzata e il monitoraggio dell'accesso alle spiagge libere.

A seguito dell'evolversi della pandemia da Covid-19 ed al fine di limitare le possibilità di contagio, la Regione Liguria aveva approvato, con Ordinanza del Presidente della Regione n. 30/2020, l'ampliamento della superficie da destinare alle attrezzature (dal 50% al 70%) da parte dei gestori delle spiagge libere attrezzate e, con le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, l'individuazione di uno spazio di 10 mq tra un ombrellone e l'altro. Tali disposizioni, approvate per la stagione balneare 2020, venivano confermate per la stagione 2021. Visto l'esito positivo della gestione 2020, anche nel 2021 si è proceduto all'affidamento della spiaggia libera attrezzata ad Albisola Servizi Srl.

Nel 2020 e nel 2021 la spesa di gestione è stata particolarmente sostenuta (rispettivamente € 87.290 ed € 15.799) proprio per l'adozione di tutte le misure di contenimento del contagio. Tale somma è stata poi rimborsata dallo Stato.

Nel 2022, cessata l'emergenza da Covid-19, con delibera della Giunta comunale n. 58/2022 è stato deciso di procedere all'affidamento della spiaggia libera attrezzata alla società in house, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 50/2016, alla società Albisola Servizi s.r.l. della gestione della spiaggia libera attrezzata e del chiosco bar, per tre anni con possibilità di rinnovo di anni due, secondo le modalità previste nel progetto di gestione presentato dalla società e acquisito al prot. 3587 del 3.3.2022 contenente le modalità di gestione e il piano economico finanziario. E' stata autorizzata la società all'affidamento a soggetto diverso, specializzato nel settore, la gestione del chiosco bar mediante procedura a evidenza pubblica al fine di raggiungere una migliore economicità e redditività della gestione;

Nel 2022 non sono stati sostenuti costi e l'entrata è stata di e 58.712,50 IVA compresa.

Non si rilevano particolari richiami e rilievi nei confronti del gestore del servizio.

J - Illuminazione votiva

Dal 2020, rescisso il contratto con Semperlux la cui gestione aveva provocato vari reclami da parte dell'utenza, il servizio è stato affidato ad Albisola Servizi che gestisce direttamente il servizio sostenendo i costi e introitando direttamente le entrate.

Tutti i servizi sopra elencati, affidati alla società comunale, sono erogati regolarmente e senza particolari reclami da parte degli utenti. La scelta dell'affidamento in house corrisponde non solo all'esigenza di contenimento dei costi ma anche nel poter effettuare i vari servizi secondo i tempi e le necessità indicate dall'Amministrazione. Questo rende il servizio flessibile. Inoltre, con l'affidamento in house è possibile agire direttamente con una immediatezza nel processo decisionale difficilmente conseguibile con società esterne. I benefici dell'affidamento in house sono molteplici:

- viene esercitato un maggior controllo sia sul servizio che sulla società;
- vi è un rischio minimo di contenzioso tra le parti in relazione al servizio svolto;
- presenza di organicità intrinseca della società in house la quale, in quanto ente strumentale dell'amministrazione comunale, opera non già per fini di lucro, ma per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico dell'amministrazione emedesima;
- disponibilità della società ad elaborare un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche esigenze del servizio;
- convenienza economica e possibilità di mantenere gli eventuali margini positivi della gestione all'interno dell'ente locale piuttosto che consentirne il trasferimento a favore di operatori terzi;
- possibilità di programmare investimenti anche consistenti, per l'adeguamento e lo sviluppo dei servizi nel tempo.